Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 ottobre 1969** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(9499)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 18 settembre alle ore 17,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Willem Dirkse Van Schalkwyk, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Sud Africa.

Giovedì 18 settembre alle ore 17,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Turan Tuluy, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Turchia.

Giovedì 18 settembre alle ore 17,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Patrick Francis Hancock, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Gran Bretagna.

(8950)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1969, n. **656**.

Erezione in ente morale dell'associazione « La Benefica Vincenziana », con sede in Como.

N. 656. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « La Benefica Vincenziana », con sede in Como, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 70. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **657**.

Estinzione della fondazione « Risorgimento », con sede in Genova.

N. 657. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Risorgimento », con sede in Genova, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al comitato dell'Istituto per la storia del Risorgimento, con sede in detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 74. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1969, n. 658.

Estinzione dell'opera pia « Giuseppe Franzosini », con sede in Verbania.

N. 658. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Giuseppe Franzosini », con sede in Intra, frazione del comune di Verbania, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla locale casa di riposo « Maurizio Muller ».

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 71. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'eremo di San Cassiano e zona circostante in località Lumignano del comune di Longare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 aprile 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'eremo di San Cassiano e zona circostante in località Lumignano nel comune di Longare;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Longare;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il complesso paesaggistico a nord-ovest dell'abitato di Lumignano (comune di Longare) costituisce una bellezza panoramica in cui è nota essenziale la spontanea fusione e concordanza tra la espressione della natura e quella del lavoro umano. Esso è accessibile al pubblico e può essere ammirato da chi percorre la strada statale della riviera Berica e quella comunale che da Costozza porta a Lumignano. La zona costituisce uno dei tratti più pittoreschi e caratteristici dei colli Berici, comprende l'antichissimo eremo di San Cassiano, abbarbicato allo strapiombo in eccezionale posizione, arricchita da tombe ed iscrizioni risalenti all'epoca etrusca e circondato da essenze sempreverdi in singolare contrasto con la vegetazione circostante. Degno di nota, altresì l'interesse dal punto di vista morfologico e geologico, per l'esistenza di una fra le più significative scogliere coralline paleogeniche, meta frequente di studiosi italiani e stranieri. Infine nelle numerose grotte che si aprono sul pendio sono state individuate stazioni preistoriche di importanza mondiale;

Decreta:

L'eremo di San Cassiano e zona circostante in località Lumignano nel comune di Longare ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: comune di Longare: foglio n. 3, sezione C. Lumignano, mappali 1, 177, 11, 12, 13, 15, 17, 251, 20, 21, 256, 257, 258, 40, 38, 188, 288, 51, 77, 191, 277, 100, 101 e 98, strada del Brojo, tratto della strada comunale monte Parnasso; foglio n. 4, sezione C. Lumignano, mappali 89, 86 e 87; foglio n. 2, sezione C. Lumignano, mappali 344, 139, 133, 131, 129, 336, 76, 75, 74, 410, 459, 43, 36, 306 42, 328, 469, 430, 370, 371, 54, 53, 57 e 58; foglio n. 3, sezione C. Lumignano, mappali 214, 32, 4, 2 e 242.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Longare provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 settembre 1969

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Il giorno 9 aprile 1968, alle ore 15, presso l'amministrazione provinciale di Vicenza, si è riunita la commissione provinciale per la discussione del seguente ordine del giorno:

1) LONGARE: località Lumignano. Eremo di San Cassiano e zona circostante.

(*Omissis*).

All'unanimità la commissione stabilisce di proporre l'apposizione del vincolo sulla zona, ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, punti 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(*Omissis*).

L'area proposta per il vincolo risulta compresa entro i limiti esterni contrassegnati nell'apposita planimetria, che forma parte integrante del presente verbale.

COMUNE DI LONGARE:

foglio n. 3, sezione C. Lumignano: mappali 1, 177, 11, 12, 13, 15, 17, 251, 20, 21, 256, 257, 258, 40, 38, 188, 288, 51, 77, 191, 277, 100, 101 e 98, strada del Brojo, tratto della strada comunale monte Parnasso;

foglio n. 4, sezione C. Lumignano: mappali 89, 86 e 87;

foglio n. 2, sezione C. Lumignano: mappali 344, 139, 133, 131, 129, 336, 76, 75, 74, 410, 459, 43, 36, 306, 42, 328, 469, 430, 370, 371, 54, 53, 57 e 58;

foglio n. 3, sezione C. Lumignano: mappali 214, 32, 4, 2 e 242.

(*Omissis*).

(9093)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 14 ottobre 1968, numero 34/1747, con la quale l'amministrazione provinciale di Torino ha proposto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « dalla strada provinciale Pinerolo-Poirino al confine con Ceresole d'Alba », della lunghezza di chilometri 3+500;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 giugno 1969, n. 941, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla provincializzazione dell'anzidetta strada;

Ritenuto che la strada stessa può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale di cui alle premesse, della estesa di km. 3+500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: NATALI

(9225)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Stato di crisi nel mercato delle pere.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità ai prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, relativa all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 27 luglio 1967, n. 622, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1968, n. 165;

Visto il regolamento n. 1400/69, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 17 luglio 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le pere per la campagna 1969;

Visto il regolamento n. 1456/69, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 25 luglio 1969, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le pere dal regolamento n. 1400/69 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 291/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 12 luglio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione delle pere;

Visto il decreto ministeriale del 27 agosto 1969 che fissa, per la campagna 1969, i prezzi di acquisto delle pere che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave;

Considerato che le quotazioni delle pere sono risultate, per tre giorni di mercato consecutivi, inferiori al prezzo di acquisto maggiorato dell'importo del 15 % del prezzo di base;

Decreta:

Articolo unico

E' accertata l'esistenza di una situazione di crisi nel mercato delle pere.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: SEDATI

(9334)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera in data 11 agosto 1967, n. 911, con la quale l'amministrazione provinciale di Matera ha proposto la classificazione tra le provinciali della strada (parte comunale e parte di bonifica) « Tursi-Policoro-spiaggia di Policoro-tratto dal passaggio a livello delle ferrovie dello Stato verso la Marina di Policoro », della estesa di km. 2+920 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 8 aprile 1969, n. 605, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla provincializzazione dell'anzidetta strada;

Ritenuto che la strada stessa può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 2+920.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: NATALI

(9223)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto per la cooperazione universitaria di Roma ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Roma n. 5931 del 3 settembre 1969, l'Istituto per la cooperazione universitaria di Roma, è stato autorizzato ad acquistare dall'ing. Giorgio Setta un immobile sito nel comune di Ocre (L'Aquila) al prezzo di L. 50.000.

(9314)

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 5217 dell'11 luglio 1969, il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare un legato consistente in n. 6800 azioni Pirelli del valore di lire 23.000.000 circa, disposto dalla signorina Enrichetta Cristina Maria Pavesi per borse di studio ed incremento attrezzature.

(9315)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato, in data 19 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1969, registro n. 10, foglio n. 350, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 23 maggio 1967 — proposto dai signori Biffi Angelo e Pasquale contro la decisione emessa in data 12 gennaio 1967 dalla Giunta provinciale amministrativa di Milano, con cui era stato accolto il ricorso gerarchico improprio proposto dal sig. De Luca Filippo in data 20 ottobre 1965 contro l'eventuale rilascio a terzi di una licenza per la vendita di « liquori e vini da trasportare » in Milano, corso Lodi n. 59.

Con decreto del Capo dello Stato, in data 19 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1969, registro n. 10, foglio n. 264, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 14 ottobre 1966 — proposto dalla S.p.a. Casa del Caffè, avverso la decisione emessa in data 12 febbraio 1966 con cui la Giunta provinciale amministrativa di Torino aveva respinto il precedente ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento emesso dal sindaco di Torino che aveva negato la concessione di licenza per vendita di « zucchero, caffè, surrogati, thé e dolciumi » in Torino, piazza Arturo Graf n. 20.

Con decreto del Capo dello Stato, in data 19 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1969, registro n. 10, foglio n. 351, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministro competente il 27 aprile 1967 — proposto dal sig. Sisti Fosco contro la decisione emessa in data 10 marzo 1967 dalla Giunta provinciale amministrativa di Livorno, con cui era stato respinto un precedente ricorso gerarchico proposto dallo stesso Sisti avverso il provvedimento del sindaco di Cecina che gli aveva negato la licenza per la vendita di « articoli di profumeria » nel proprio negozio di barbiere, sito in Cecina, piazza Guerrazzi n. 21.

Con decreto del Capo dello Stato, in data 19 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1969, registro n. 10, foglio n. 352, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 21 gennaio 1967 — prodotto dal sig. De Bona Giovanni contro la decisione del 5 dicembre 1966 emessa dalla commissione regionale Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio, con la quale venne respinto un ricorso del medesimo, proposto contro la decisione del sindaco di Trento che gli aveva negato l'estensione della propria licenza di commercio alle voci « articoli per turisti, sottovoce bigiotteria di legno e bambole in costume ».

(9050)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.843.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9289)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Forchia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.502.047, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9284)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Numana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.900.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9285)

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Offagna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.250.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9286)

Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Ostra Vetere (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.730.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9287)

Autorizzazione al comune di Pian di Scò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Pian di Scò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.288.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9288)

Autorizzazione al comune di Castelfranci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Castelfranci (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.973.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9290)

Autorizzazione al comune di Cesinali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Cesinali (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.426.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9291)

Autorizzazione al comune di Contrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Contrada (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.560.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9292)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Fontechiari (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9282)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969, il comune di Vicchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9283)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 7 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
$ Can.	583 —	583 —	582,75	583,30	582,75	583 —	582,75	583,30	583 —	583 —
Fr Sv.	146,63	146,40	146,49	146,425	146,40	146,54	146,45	146,425	146,53	146,53
Kr D.	83,67	83,65	83,68	83,655	83,60	83,67	83,655	83,655	83,67	83,67
Kr N.	88,08	88,05	88,09	88,065	88,10	88,08	88,07	88,065	88,08	88,08
Kr Sv.	121,85	121,80	121,80	121,81	121,80	121,85	121,80	121,81	121,85	121,85
Fol	175,12	175,12	175,10	175,12	175 —	175,12	175,12	175,12	75,12	175,12
Fr B	12,56	12,545	12,56	12,5520	12,535	12,55	12,555	12,5520	12,55	12,55
Franco francese	112,72	112,60	112,63	112,645	112,50	112,74	112,63	112,645	112,72	112,55
Lst.	1502,60	1501,60	1502,10	1501,75	1501,25	1502,60	1501,75	1501,75	1502,60	1502,30
Dm. occ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,35	24,35	24,3540	24,3535	24,25	24,35	24,355	24,3535	24,35	24,35
Escudo Port.	22,18	22,15	22,15	22,185	22,05	22,18	22,135	22,185	22,18	22,18
Peseta Sp.	9,01	9 —	9,02	9,0110	8,90	9,01	9,01	9,0110	9,01	9,02

Media dei titoli del 7 ottobre 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,55
» 5 % (Ricostruzione)	91,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,175
» 5 % (Città di Trieste)	91,025
» 5 % (Beni Esteri)	89,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,80
» » » » 1968-83	99,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,175
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,275
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,875
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,40
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,525
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,775
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	583,025
1 Franco svizzero	146,437
1 Corona danese	83,655
1 Corona norvegese	88,067
1 Corona svedese	121,805
1 Fiorino olandese	175,12
1 Franco belga	12,553
1 Franco francese	112,637
1 Lira sterlina	1501,75
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,354
1 Escudo Port	22,16
1 Peseta Sp.	9,01

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1967 al 30 novembre 1967 a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 194/67, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 120/67 o il Regolamento comunitario n. 359/67 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

- **Stati membri della C.E.E.**
- **Paesi terzi**
- **Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.)**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Belgio Francia Germania Lussemburgo Olanda	Paesi terzi			S.A.M.A. e P.T.O.M.		
			dal 1° al 30-11-1967	dal 1° al 5-11-1967	dal 6 al 26-11-1967	dal 27 al 30-11-1967	dal 1° al 5-11-1967	dal 6 al 26-11-1967	dal 27 al 30-11-1967
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):							
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme:							
		radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B);							
		cereali (prodotti del capitolo 10):							
		prodotti trasformati a base di cereali (voci nn. 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I),							
		prodotti lattiero-caseari delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02.A-II:							
		- contenenti prodotti della voce 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):							
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10% in peso:							
	205 251	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	zero	896,875	896,875	896,875	334,375	334,375	334,375
	206 252	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	zero	1.687,915	1.823,035	2.137,915	1.125,415	1.260,535	1.575,415
	207 253	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	zero	2.511,915	2.787,785	3.430,665	1.949,415	2.225,285	2.868,165
	208 254	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	250,00	3.693,815	4.054,135	4.893,815	3.693,815	4.054,135	4.893,815
	209 255	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	250,00	4.023,415	4.440,035	5.410,915	4.023,415	4.440,035	5.410,915
	213 258	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75%	250,00	4.814,455	5.366,195	6.651,955	4.814,455	5.366,195	6.651,955
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10% e inferiore o uguale al 30% in peso:							
	214 259	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	zero	1.608,125	1.608,125	1.608,125	1.045,625	1.045,625	1.045,625
	215 261	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	zero	2.399,165	2.534,285	2.849,165	1.836,665	1.971,785	2.286,665

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio Francia Germania Lussemburgo Olanda	Paesi terzi			S.A.M.A e P.T.O.M.		
			dal 1° al 30-11-1967	dal 1° al 5-11-1967	dal 6 al 26-11-1967	dal 27 al 30-11-1967	dal 1° al 5-11-1967	dal 6 al 26-11-1967	dal 27 al 30-11-1967
23.07 (segue)	216 262	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	zero	3.223,165	3.499,035	4.141,915	2.660,665	2.936,535	3.579,415
	217 263	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	250,00	4.405,065	4.765,385	5.605,065	4.405,065	4.765,385	5.605,065
	218 264	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	250,00	4.734,665	5.151,285	6.122,165	4.734,665	5.151,285	6.122,165
	221 267	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75%	250,00	5.525,705	6.077,445	7.363,205	5.525,705	6.077,445	7.363,205
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30% e inferiore o uguale al 50% in peso:							
	222 268	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	zero	2.319,375	2.319,375	2.319,375	1.756,875	1.756,875	1.756,875
	223 269	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	zero	3.110,415	3.245,535	3.560,415	2.547,915	2.683,035	2.997,915
	224 271	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	zero	3.934,415	4.210,285	4.853,165	3.371,915	3.647,785	4.290,665
	225 272	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	250,00	5.116,315	5.476,635	6.316,315	5.116,315	5.476,635	6.316,315
	228 274	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	250,00	5.445,915	5.862,535	6.833,415	5.445,915	5.862,535	6.833,415
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50% in peso:							
	229 275	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	zero	2.653,75	2.653,75	2.653,75	2.091,25	2.091,25	2.091,25
	230 276	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	zero	3.444,79	3.579,91	3.894,79	2.882,29	3.017,41	3.332,29
	234 279	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	zero	4.268,79	4.544,66	5.187,54	3.706,29	3.982,16	4.625,04
		- non contenenti prodotti summenzionati della voce n. ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):							
	235 281	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 25%	250,00	2.041,04	2.176,16	2.491,04	2.041,04	2.176,16	2.491,04
	236 282	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	250,00	2.865,04	3.140,91	3.783,79	2.865,04	3.140,91	3.783,79
	237 283	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%	250,00	3.359,44	3.719,76	4.559,44	3.359,44	3.719,76	4.559,44
	238 284	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	250,00	3.689,04	4.105,66	5.076,54	3.689,04	4.105,66	5.076,54
	243 289	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75%	250,00	4.480,08	5.031,82	6.317,58	4.480,08	5.031,82	6.317,58

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 kg di melassa o di zucchero, va riscosso, *in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari* all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(5199)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a dodici posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nel Lazio quali sedi di prima assegnazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a dodici posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nel Lazio quali sedi di prima assegnazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) aver tenuto buona condotta;

g) sana e robusta costituzione fisica;

h) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *d*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo, alla direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

f) di essere iscritto all'albo dei medici;

g) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i *titoli professionali* e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dello istituto.

Vice presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dello istituto.

Membri:

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

un primario ospedaliero in servizio presso uno dei centri traumatologici ortopedici dell'istituto;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico principale.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

b) una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

c) una prova orale sulle seguenti materie:

1) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2) elementi di legislazione sanitaria.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *B*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova pratica e quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tali prove a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno in ciascuna di esse ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e i punteggi ottenuti nelle prove prove pratica ed orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato le prove pratica ed orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato

maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) certificato in carta bollata, rilasciato dall'ordine dei medici, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del ri-
d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bol-
lascio del certificato;
lata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'articolo 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti a fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*) e *l*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di medico di 2ª classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7.000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 10.200, da una indennità speciale per tecnici di L. 15.000, da una indennità medica di lire 45.000, nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità — commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità — commisurata come la anzidetta tredicesima — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.

Conferimento di posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il presidente: ANDREIS

p. *Il direttore generale*: ALIBRANDI

ALLEGATO *A*)

Schema di domanda

(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla direzione generale dell'INAIL - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144. — 00187 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . . . il . . . .
(2) . . . .
. . . .
domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a dodici posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nel Lazio quali sedi di prima assegnazione.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . . . . ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo;

e) di essere iscritt. . . all'albo dei medici;

f) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . ;

g) di non aver riportato condanne penali (5);

h) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . .
e di essere cessat . . a causa di . . . . (6);

i) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .
. . . .

. . l . . sottoscritt . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . .
(provincia di . . . .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:
. . . .
. . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dello articolo 4 del bando i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta direzione generale, servizio del personale:
. . . .
. . . .

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . . .
. . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario

giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*)

NORME PER I CONCORRENTI

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere

4. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(8560)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a trentotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 832;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a trentotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a trentotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I suddetti posti sono da conferire ai candidati in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) tredici posti ai laureati in ingegneria civile sezione edile. Uno di detti posti (disponibile a Bolzano) è riservato in favore:

1) dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle altre prove;

2) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta e orale di lingua italiana.

Qualora il posto riservato non venisse coperto dai candidati di cui ai numeri 1) e 2), sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

b) dodici posti ai laureati in architettura. Uno di detti posti (disponibile a Bolzano) è riservato in favore:

1) dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle altre prove;

2) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella suddetta lingua, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta e orale di lingua italiana.

Qualora il posto riservato non venisse coperto dai candidati di cui ai numeri 1) e 2), sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

c) tredici posti ai laureati in ingegneria meccanica.

I succitati trentotto posti saranno conferiti presso le seguenti sedi:

per i laureati in ingegneria civile sezione edile: n. 1 a Torino, n. 1 a Milano, n. 1 a Genova, n. 1 a Bolzano, n. 1 a Trieste, n. 1 a Venezia, n. 1 a Bologna, n. 1 ad Ancona, n. 1 a Pescara, n. 1 a Bari, n. 1 a Reggio Calabria, n. 1 a Messina, n. 1 a Cagliari;

per i laureati in architettura: n. 1 a Torino, n. 1 a Milano, n. 1 a Genova, n. 1 a Bolzano, n. 1 a Trieste, n. 1 a Venezia, n. 1 a Bologna, n. 1 ad Ancona, n. 1 a Pescara, n. 1 a Bari, n. 1 a Palermo, n. 1 a Cagliari;

per i laureati in ingegneria meccanica: n. 1 a Torino, n. 1 a Genova, n. 1 a Venezia, n. 1 a Firenze, n. 1 ad Ancona, n. 3 a Roma, n. 1 a Bari, n. 1 a Reggio Calabria, n. 1 a Messina, n. 1 a Palermo, n. 1 a Cagliari.

Art. 2.
Titolo di studio - Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile, o in architettura o in ingegneria meccanica.

Inoltre gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952 n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età; il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 all'8 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la Finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione dal rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli aventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico e aggiunto nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui

all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro e non oltre il 45° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate - entro il suddetto termine di 45 giorni - alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi, cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui alla lettera *a*) numeri 1) e 2), e lettera *b*) numeri 1) e 2), dell'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati sosterranno in lingua tedesca, la commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia - di data recente - munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove potranno essere sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *a*) n. 2), ed alla lettera *b*), n. 2) dell'art. 1 del presente decreto), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*), n. 1) ed alla lettera *b*), n. 1) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *a*) n. 2) ed alla lettera *b*) n. 2) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengono tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono inviare con assicurata convenzionale o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale, Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuta la prova orale, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova orale. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre un certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante che l'interessato è iscritto nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare un certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante che l'interessato è iscritto nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante che l'interessato è iscritto nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante che l'interessato è iscritto nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

m) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante che l'interessato è iscritto nell'apposito elenco, istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante che l'interessato è iscritto nell'apposito elenco istituito ai sensi dello art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

r) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nelle precedenti lettere *m*) e *n*) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove dei suddetti caduti produrranno un certificato, su carta da bollo, dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante che sono iscritte nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

s) le madri e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante che sono state iscritte nell'elenco provinciale previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

t) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dallo art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

z) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera *a*) n. 2 e nella lettera *b*) n. 2 di tale articolo, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) e *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12

Graduatoria di merito Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai comma quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e successive modificazioni e integrazioni.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle aliquote di cui al precedente art. 1, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata da inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Divisione 2ª - Sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza - i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti:

2) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario:

8) documento militare;

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste militari di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *i*) del precedente articolo 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;
2) diploma originale comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato di godimento dei diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13 al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Divisione 2ª - Sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere di 2ª classe.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 31 maggio 1969

Il Ministro: MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1969
Registro n. 35 *Posta telegr. telef., foglio n.* 065

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Prima prova: Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni:

a) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Sistemi statisticamente determinati ed iperstatici fino a 3 gradi di iperstaticità. Cemento armato.

b) Materiali per costruzioni civili. Pietre. Laterizi. Cementi. Legnami. Materiali metallici. Calci e cementi. Calcestruzzo. Gesso. Bitumi ed asfalti. Materiali per pavimenti e rivestimenti. Vernici.

Seconda prova: Elettrologia e principi di macchine elettriche:

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie od in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua: legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenza in serie ed in parallelo. Leggi di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti.

5) Fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione, mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6) Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizioni di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8) Generatrici a corrente continua: sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) Trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori.

11) Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità

12) Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di correnti, di tensione, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

Terza prova:

a) *Tecnica delle costruzioni*: Meccanica dei terreni e problemi delle fondazioni. Vari tipi di fondazioni e calcolazioni relative. Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato. Prescrizioni generali e norme sui C.A. - Edifici civili. Edifici industriali.

b) *Impianti tecnologici*: Riscaldamento: combustibili solidi e liquidi. Poteri calorifici. Apparecchi di combustione. Recuperi di calore. Trasmissione del calore e relativi coefficienti. Cenni sui principali sistemi di riscaldamento. Circolazione naturale a termosifone. Circolazione accelerata. Impianti a vapore. Cenni sul condizionamento d'aria

Trasporti pneumatici: Principi di funzionamento in compressione ed in aspirazione. Concetti generali sulle macchine pneumogeneratrici.

Trasporti meccanici: Norme legislative relative all'esercizio ed istallazione di impianti elevatori. Caratteristiche meccaniche ed elettriche degli ascensori. Sistemi di trasporto meccanico a piccola distanza. Trasportatori a nastro ed a catena.

Quarta prova: solo per gli aspiranti ai due posti riservati di cui alla lettera *a*), numeri 1) e 2, ed alla lettera *b*), numeri 1) e 2), del precedente art 1.

per i candidati di cui alla lettera *a*), n. 1, ed alla lettera *b*), n. 1):

traduzione di un brano di prosa dall'italiano in tedesco;

per i candidati di cui alla lettera *a*), n. 2 ed alla lettera *b*), n. 2):

traduzione di un brano di prosa dal tedesco in italiano.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) elementi di contabilità generale dello Stato;

b) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

c) nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

d) principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato;

e) solo per gli aspiranti ai due posti riservati di cui alla lettera *a*), numeri 1) e 2), ed alla lettera *b*) numeri 1) e 2) del precedente art. 1:

per i candidati di cui alla lettera *a*), n. 1) ed alla lettera *b*), n. 1:

Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente;

per i candidati di cui alla lettera *a*), n. 2) ed alla lettera *b*), n. 2):

Conversazione in lingua italiana, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: MAZZA

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª - Via del Seminario
00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . domiciliato in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a trentotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui alla lettera *a*), numeri 1) e 2) ed alla lettera *b*), numeri 1) e 2) dell'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile;

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8775)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto - ragionieri delle biblioteche pubbliche statali e nomina di tre membri aggregati alla commissione stessa in qualità di esperti per le lingue francese, inglese e tedesca.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, sugli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1968, registro n. 57, foglio n. 255, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto - ragionieri delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 5 dicembre 1968 in corso di registrazione con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Veduta l'unita lettera del 6 maggio 1969, con cui il professore Andrea De Majo, ordinario di filosofia e storia presso il liceo «Augusto» di Roma, chiede di essere sollevato dall'incarico, per motivi di salute e per esigenze didattiche;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto componente;

Ritenuta, inoltre la necessità di aggregare alla commissione giudicatrice medesima i membri esperti rispettivamente per le lingue francese, inglese e tedesca;

Decreta:

Art 1.

Il prof. Francesco Lucà, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto - ragionieri delle biblioteche pubbliche statali, in sostituzione del prof. Andrea De Majo, ordinario di filosofia e storia presso il liceo «Augusto» di Roma, che ha chiesto di essere sollevato dall'incarico per motivi di salute e per esigenze didattiche.

Art. 2.

Il prof. Scalamandrè Raffaele, ordinario di lingua francese presso il liceo scientifico «Avogadro» di Roma, la professoressa Franca Zoccoli ordinaria di lingua inglese presso l'istituto predetto, e la prof.ssa Martini Maria, ordinaria di lingua tedesca presso l'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma, sono chiamati a far parte della commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto ragionieri delle biblioteche pubbliche statali, in qualità di membri aggregati, esperti rispettivamente per le lingue francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1969
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 223

(9143)

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle scienze naturali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di seconda classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamneto di scienze naturali;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Onorato prof. Ettore, ordinario di mineralogia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nell'Università di Roma, presidente;

Orrù prof.ssa Antonietta, ordinario di fisiologia generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nell'Università di Napoli;

Martinoli prof. Giuseppe, ordinario di botanica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nell'Università di Roma;

Abbolito prof. Enrico, ispettore centrale di 1ª classe;

Silvestri dott. Eduardo, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dalla dott.ssa Giovansanti Mirella, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 650.000, graverà sul capitolo 1094, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1969
Registro n. 63, *foglio n.* 390

(9198)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Bando di concorso a trentacinque borse di studio riservate a giovani meridionali aspiranti a frequentare le scuole-convitto professionali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) di Gaeta (Latina) e di Roma per il conseguimento del diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia, della licenza di puericultrice e del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia (direttrice di asilo nido).

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.), allo scopo di incrementare la formazione di personale particolarmente qualificato a svolgere attività direttiva e di assistenza presso gli asili-nido localizzati nell'area di intervento della Cassa per il Mezzogiorno, bandisce un concorso per titoli alle seguenti borse di studio, finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno - ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717:

n. 5 borse di studio annuali (1969-70) riservate a giovani meridionali, in possesso della licenza di scuola media superiore e del diploma di vigilatrice dell'infanzia - conseguito con una votazione non inferiore ai 7/10 in ciascuna prova di esame - che intendano frequentare l'apposito corso della scuola-convitto professionale per vigilatrici dell'infanzia di Roma per il conseguimento del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza dell'infanzia (direttrice di asilo-nido);

n. 10 borse di studio biennali (1969-71) riservate a giovani meridionali, in possesso della licenza di scuola media inferiore, che intendano frequentare il 1° anno della scuola-convitto professionale per vigilatrici dell'infanzia di Roma per il conseguimento del diploma di Stato per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice dell'infanzia;

n. 10 borse di studio triennali (1969-72) riservate a giovani meridionali, in possesso della licenza di scuola media superiore, che intendano frequentare il 1° anno della scuola-convitto professionale per vigilatrici dell'infanzia di Roma per il conseguimento del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nella assistenza all'infanzia;

n. 10 borse di studio annuali (1969-70) riservate a giovani meridionali, in possesso della licenza di scuola media inferiore, che intendano frequentare la scuola-convitto professionale di Gaeta (Latina) per il conseguimento della licenza di puericultrice.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 660.000 (seicentosessantamila) annue, in 11 rate mensili posticipate di L. 60.000 (sessantamila) ciascuna.

I. — *Condizioni per la partecipazione al concorso*

Le candidate all'assegnazione delle borse di studio messe a concorso dovranno:

a) non essere occupate presso istituti ed enti pubblici o privati al momento della presentazione della domanda di assegnazione delle borse di studio;

b) essere residenti da almeno un anno nel territorio di intervento della Cassa per il Mezzogiorno;

c) essere in possesso dei titoli di studio indicati per il tipo di borse di studio richieste;

d) essere in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per l'ammissione alle scuole in oggetto.

II. — *Domande di ammissione al concorso*

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate all'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia — Sede centrale — Lungotevere Ripa, 1, Roma, entro e non oltre il 15 ottobre 1969.

Alle domande dovranno essere allegati:

1) certificato di nascita;

2) certificato del titolo di studio richiesto, con la specificazione delle votazioni riportate nelle singole materie;

3) certificato in cui risulti la residenza in un comune del territorio di intervento della Cassa per il Mezzogiorno da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando;

4) Stato di famiglia con il visto dell'ufficio delle imposte dirette;

5) certificato di disoccupazione rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, in data anteriore all'inizio del corso.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia provvederà a corredare ciascuna domanda di una dichiarazione attestante che la candidata possiede i requisiti psicofisici richiesti per l'ammissione alla scuola-convitto in oggetto.

III. — *Modalità per l'assegnazione delle borse di studio*

L'assegnazione delle borse di studio avverrà, sulla base dei titoli presentati, tra le candidate che avranno presentato domanda nei termini e nella forma indicati dal presente bando e che risulteranno in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti.

A parità di punteggio, sarà data la preferenza alle candidate che si trovano in stato di bisogno, comprovato dallo stato di famiglia vistato dall'ufficio delle imposte dirette.

IV. — *Commissione per l'assegnazione delle borse di studio*

L'espletamento del concorso sarà effettuato, presso la sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, da una commissione composta dal presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno e da un rappresentante del Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno.

E' compito della commissione provvedere all'esame dei titoli, alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni delle borse di studio.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia provvederà a comunicare all'interessata l'esito del concorso. Le candidate che sono risultate vincitrici delle borse di studio dovranno far pervenire all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una dichiarazione di accettazione della borsa di studio e degli obblighi da questa derivanti entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, pena la decadenza da ogni diritto sulla borsa stessa.

V. — *Subentro al beneficio delle borse di studio*

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia provvederà ad assegnare le borse di studio che si rendessero disponibili, entro e non oltre il primo mese dall'inizio dei corsi, alle concorrenti idonee nell'ordine di graduatoria del concorso, dandone comunicazione alla Cassa per il Mezzogiorno ed al Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno.

VI. — *Obblighi delle borsiste*

E' fatto obbligo a quante accettano la borsa di studio di:

1) frequentare le lezioni, le esercitazioni, i seminari ed i tirocinii, secondo il programma di studi ed il regolamento del corso prescelto;

2) seguire gli anni scolastici di studio con continuità.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, sentita la Cassa per il Mezzogiorno, potrà revocare, su segnalazione degli organi direttivi della scuola, le borse di studio anche durante l'anno scolastico per gravi motivi disciplinari e per scarso profitto.

La borsa di studio non potrà essere cumulata con altre borse, premi, retribuzioni e compensi corrisposti alle beneficiarie dallo Stato o da enti pubblici o privati. La non ottemperanza a questo obbligo comporta la revoca immediata e definitiva delle borse di studio.

VII. — *Riconferma delle borse di studio biennali e triennali*

La riconferma delle borse di studio biennali e triennali è subordinata all'ammissione al successivo anno di corso, con una votazione non inferiore ai 7/10 in ciascuna materia del programma.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia provvederà, entro il 30 settembre di ogni anno, a dare comunicazione della riconferma alle interessate, sentita la Cassa per il Mezzogiorno.

Non sono ammessi subentri al beneficio delle borse di studio biennali e triennali negli anni di corso successivi al primo.

Le assegnatarie delle borse di studio triennali che al termine del primo anno non abbiano avuto la riconferma della borsa di studio decadono da ogni ulteriore diritto sulla stessa.

Il presidente: GOTELLI

(9180)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio di culto facente parte del complesso edilizio realizzato nella casa penale di Procida.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto provveditoriale n. 58094 in data 12 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 in data 5 dicembre 1968, mediante il quale venne approvato il bando di concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio di culto facente parte del complesso edilizio costruito nella casa penale di Procida;

Visto il successivo decreto provveditoriale n. 5500 in data 27 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 in data 18 aprile 1969, con il quale è stata costituita, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 1960, la commissione giudicatrice delle opere anzidette;

Visto il verbale in data 26 maggio 1969 dal quale si rileva che la citata commissione ha deliberato all'unanimità di non poter aggiudicare nessuna delle opere indicate all'art. 1 del bando di concorso, sia per la mancata partecipazione degli artisti, sia perchè l'unica opera presentata contrassegnata con il motto « Napoli città del sole » (concernente un bassorilievo in marmo da ubicarsi sulla parete d'ingresso lato sinistro dell'edificio di culto della casa penale suindicata di cui alla lettera « G » del bando stesso) non è risultata sufficientemente valida nè plasticamente nè compositivamente;

Considerato che per la ideazione e la esecuzione delle predette opere d'arte sarà indetto altro concorso;

A termini delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'esito negativo del concorso nazionale bandito giusta il decreto provveditoriale n. 58094 in data 12 dicembre 1967 per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguire nell'edificio di culto facente parte del complesso edilizio costruito nella casa penale di Procida, non presentando gli elaborati prodotti i requisiti d'arte sufficienti.

Art. 2.

Per la ideazione e la realizzazione delle stesse sarà bandito altro concorso.

Napoli, addì 19 luglio 1969

Il provveditore: TRAVAGLINI

(9130)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 520 del 10 febbraio 1969 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 935 del 12 marzo 1968 per dieci posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 10 marzo 1969;

Visto il proprio decreto n. 521 del 10 febbraio 1969 con il quale vennero dichiarati i vincitori delle condotte mediche di Merate, Valmadrera, Civate, Brivio, Esino Lario e delle condotte mediche consorziali di S. Fedele Intelvi, Blessagno, Pigra-Alzate Brianza, Brenna, Orsenigo, Anzano del Parco, Alserio-Binago, Solbiate-Cesana Brianza, Bosisio Parini, Pusiano, Suello-Grandola ed Uniti, Bene Lario;

Atteso che i candidati dott. Giacomo Cavallini e Riboldi Claudio hanno rinunciato rispettivamente alle condotte mediche di: Brivio ed Esino Lario e che i dott. Carlo Bendini, Piergiuseppe Conti, Giuseppe Paleari hanno rinunciato rispettivamente alle condotte mediche consorziali di: Alzate-Brianza, Brenna, Orsenigo, Anzano del Parco, Alserio-Binago, Solbiate-Cesana Brianza, Bosisio Parini, Pusiano, Suello;

Interpellati i candidati in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Riboldi dott. Claudio, condotta medica di Brivio;

2) Martini dott. Ottaviano, condotta medica di Esino Lario;

3) Mangora dott. Rodolfo, consorzio medico di Alzate Brianza, Brenna, Orsenigo, Anzano del Parco, Alserio;

4) Morosini dott. Augusto, consorzio medico di Binago, Solbiate;

5) Malaguti dott. Mario, consorzio medico di Cesana Brianza, Bosisio Parini, Suello, Pusiano.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 8 settembre 1969

Il medico provinciale: LUPI

(8968)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 21 gennaio 1969, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate, dalla prefettura di Como e dall'ordine dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte ostetriche di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto di Como;

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Sondrio;

Grassi prof. dott. Gino, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale S Anna di Como;

Valsecchi prof. dott. Aldo, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale di circolo di Cantù;

Calzoni Caterina, ostetrica condotta in Como.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Antonio Piccolo, funzionario dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e le prove di esame si svolgeranno presso l'ufficio del medico provinciale di Como.

Il presente decreto verr6 anche pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 18 settembre 1969

Il medico provinciale: LUPI

(8967)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3357 in data 24 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 3357 del 24 giugno 1968, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche alle concorrenti risultate vincitrici;

Vista la dichiarazione di rinuncia della candidata risultata vincitrice della condotta di Fontevivo;

Tenuta presente la preferenza indicata nelle domande di partecipazione al concorso predetto dalle concorrenti risultate idonee e che seguono immediatamente nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa ed assegnate alle sedi a fianco indicate:

Bettati Bruna: Fontevivo;
Berini Ada: Lesignano Bagni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 22 settembre 1969

Il medico provinciale: ROBERTI

(9131)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 1.8.3/140 in data 15 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* parte 2ª n. 39 del 14 febbraio 1968, con cui veniva indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1079 in data 26 febbraio 1969, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei, nonchè dichiarato vincitore del concorso per la sede di Sogliano-Borghi il dott. Negri Aldo, secondo classificato;

Visti i propri decreti: n. 1535 del 24 marzo 1969; n. 1660 del 10 aprile 1969; n. 2890 del 19 giugno 1969; n. 3905 del 1° agosto 1969; n. 4047 del 18 agosto 1969; n. 4080 del 19 agosto 1969; n. 4303 del 1° settembre 1969; relativi alla nomina, in seguito a rinuncia dei candidati che precedevano in graduatoria, del vincitore del concorso al posto di veterinario consorziale di Sogliano-Borghi;

Preso atto della rinuncia al posto di che trattasi del dottore Bursi Giuliano, undicesimo nella graduatoria;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare vincitore della sede Sogliano-Borghi il candidato che segue immediatamente in graduatoria e che ha indicato in ordine preferenziale la sede medesima e cioè il dott. Milandri Gilberto, dodidecimo nella graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Milandri Gilberto è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede Sogliano-Borghi, condotta consorziale.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del comune interessato e di questo ufficio.

Forlì, addì 17 settembre 1969

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(8941)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 16 settembre 1969, n. 34.

Interventi in favore dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 20 *settembre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La partecipazione dell'Amministrazione regionale al fondo di dotazione dell'E.S.P.I., prevista all'art. 7 della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18 è elevata a L. 102.500.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1969 è modificato come appresso:

Spese in conto capitale

Cap. n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento:	(Importo dell'onere in milioni di lire)
partita che si riduce:	—
Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche in Sicilia	— 2.500
partita che si aggiunge:	
Aumento del fondo di dotazione dell'E.S.P.I.	+ 2.500

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 settembre 1969

FASINO

FAGONE — MANGIONE

(9220)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.